

**PUBBLICAZIONI DELLE RISOLUZIONI
AI SENSI DELL'ART. 111 LOC****Seduta del giorno** 18 marzo 2024**Seduta numero** 140

N. progressivo della risoluzione	Provenienza Oggetto	Risoluzione	art. 111 LOC
1795	SEL - approvazione MM 14/22023 + entrata in vigore (cfr. Allegato 2)	Il Municipio decide secondo l'Allegato 2. La risoluzione è accettata all'unanimità.	SÌ
1799	Ordinanza municipale lotta zanzara tigre (cfr. Allegato 3)	Il Municipio decide secondo l'Allegato 2. La risoluzione è accettata all'unanimità.	SÌ

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

La Sindaca:

T. Bettazza

ALLEGATO 2

ENTRATA IN VIGORE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEI RIFIUTI

Il Municipio di Lavertezzo richiamati:

- il MM 14/2023;
- l'approvazione della Sezione enti locali dell'11 marzo 2024 (Inc. 5923);

decide

con risoluzione municipale n. 1795/2024 del 18 marzo 2024, quanto segue:

- a) l'entrata in vigore all'1 gennaio 2024; **entrata in vigore**
- b) Periodo di pubblicazione: dal 21 marzo 2024 al 19 aprile 2024; **periodo di pubblicazione**
- c) contro la presente decisione è data facoltà di ricorso entro il termine di pubblicazione al Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona. **mezzi e termini di ricorso**

**APPROVAZIONE DA PARTE DELLA
SEZIONE ENTI LOCALI
DI UN REGOLAMENTO COMUNALE**

Richiamato l'art. 189 cpv 3 della L. organica comunale, si procede alla pubblicazione:

- a) della decisione pronunciata dalla Sezione enti locali in data 11 **approva-**
marzo 2024, Inc. 5923, concernente il Regolamento dei rifiuti **zione**
(MM 14/2023).

Detta decisione è consultabile nel periodo di pubblicazione presso la Cancelleria comunale, durante gli usuali orari d'apertura della stessa.

- b) Periodo di pubblicazione: dal 21 marzo 2024 al 19 aprile 2024. **periodo di pub-
blicazio-
ne**
- c) Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso entro il **mezzi e**
termine di pubblicazione al Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona. **termini di
ricorso**

ALLEGATO 3

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Richiamati gli artt. 107 lett. b) e c) e 192 LOC

decide

con risoluzione municipale n. 1799/2024 del 18 marzo 2024, quanto segue:

CAPITOLO 1 – Disposizioni generali

1. ¹La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere, nel territorio giurisdizionale di Locarno, la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), insetto originario del sud-est asiatico, dotato di una grande capacità colonizzatrice, le cui punture sono assai dolorose e potenzialmente portatrici di malattie infettive. **Scopo e campo di applicazione**
2. ¹La zanzara tigre si presenta come una qualsiasi zanzara, sia per forma che per dimensioni, con la particolarità di una chiara striatura bianca e nera sulle zampe, sul torace e sul capo. **Caratteristiche**
²Essa vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua (non in biotopi o stagni) e si riproduce dove viene osservata.
3. ¹Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri Servizi competenti provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo e pure imponendo divieti, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza. **Provvedimenti**
²In tale ambito, esso effettua tramite i propri Servizi o avvalendosi della collaborazione di ditte esterne specializzate, i necessari trattamenti.
³Al privato specificatamente individuato viene notificata l'ingiunzione a far eseguire, a proprie spese, detti trattamenti tramite una ditta specializzata; in caso di inadempienza o di irreperibilità del privato, il Municipio procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.
⁴In casi particolari, giustificati da motivi organizzativi e di coordinamento, il Municipio può far eseguire i necessari trattamenti, previa comunicazione ai privati interessati e riservata la loro partecipazione alle spese.
4. ¹Si raccomanda di: **Raccomandazioni**
 - a. svuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o di lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
 - b. svuotare settimanalmente i bidoni e chiuderli ermeticamente;
 - c. colmare, ad esempio con sabbia, fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana;
 - d. non tenere piante acquatiche in vaso.

5. ¹È in particolare vietato tenere all'aperto: **Divieti**
- a. copertoni;
 - b. contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.) che possano riempirsi d'acqua;
 - c. qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua, in modo da evitare la formazione di acqua stagnante.
- ²I divieti di cui al precedente capoverso non si applicano ai biotopi e alle vasche con capienze superiori a 200 litri.
6. ¹Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa fino a CHF 10'000.- ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC. **Sanzioni**
- ²Gli ordini emanati dal Municipio o da altri Servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.
- ³È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.

CAPITOLO 2 – Norme finali

- a. Entrata in vigore: 1 gennaio 2024. **Entrata in vigore**
- b. Periodo di pubblicazione dal 25 marzo 2024 al 23 aprile 2024. **Pubblicazione**
- c. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona entro il termine di pubblicazione. **Mezzi e termini di ricorso**